Deliberazione n. 44/2025/VSGO

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere Relatore
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 24 marzo 2025
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna
Ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022 (art.20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le del. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 delle Sezioni riunite, con del. n. 229 dell'11 giugno 2008 e, da ultimo, aggiornata con del. n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 del Consiglio di Presidenza;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del citato D. Lgs. che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

VISTA la propria del. n. 195/2022/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTA la propria del. n. 94/2023/INPR di modifica della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

RILEVATO che tra controlli da effettuare vi è quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del TUSP., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell' Emilia-Romagna;

VISTA la del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D. Lgs. n.175/2016";

VISTA la del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

VISTA la del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2019;

VISTA la del. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2021;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Bologna (di seguito anche "Università" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

VISTA la del. del Consiglio di amministrazione dell'Università adottata nella seduta del 28 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni

societarie dirette ed indirette - Dati 2021"

VISTA la "Relazione sullo stato di attuazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2021", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 20 dicembre 2023;

VISTA la propria del. n. 118/2024/VSGO del 20 novembre 2024;

VISTA la del. del Consiglio di amministrazione dell'Università adottata nella seduta del 27 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati relativi all'anno 2022", acquisita agli atti della Sezione con prot.n. 1667 del 18 aprile 2024;

VISTA la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2022 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 29 novembre 2024, acquisita agli atti della Sezione con nota prot. n.598 del 13 febbraio 2025;

VISTA la documentazione trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016;

VISTA l'ordinanza del Presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 24 marzo 2025;

Udito il relatore Cons. Alberto Rigoni;

PREMESSO

1.1 Con precedente del. n.118 /VSGO del 20 novembre 2024 questa Sezione si è espressa in ordine al *Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2021,* relativo alle partecipazioni al 31 dicembre 2022, trasmesso dall'Università degli Studi di Bologna con prot. SC_ER n. 1389 del 06 aprile 2023 ed acquisito agli atti.

1.2 Le analisi, le verifiche e le osservazioni contenute nella precedente deliberazione vengono richiamate in questa sede al fine di ricostruire l'evoluzione del percorso seguito dall'Università degli Studi di Bologna in ordine alle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

RITENUTO IN FATTO

1.1 L'Università degli Studi di Bologna con nota prot. SC_ER n. 1667 del 18 aprile 2024 ha trasmesso a questa Sezione il piano di razionalizzazione ordinaria, relativamente alle partecipazioni al 31 dicembre 2022, adottato dal Consiglio di amministrazione di Ateneo nella seduta del 27 febbraio 2024, in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii., che, all'art. 20, c. da 1 a 4, pone due obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche:

- la predisposizione e approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un piano di revisione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, ai fini della loro "razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- la predisposizione e approvazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, di una relazione sullo stato di attuazione del piano, in cui sono evidenziati i risultati conseguiti.

Al riguardo si evidenzia che, come riferito dall'Ateneo, per il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – Dati 2022" la adozione è stata rinviata ai primi mesi del 2024 con l'obiettivo di disporre di un quadro aggiornato delle partecipazioni, in attesa della definizione di alcune procedure in corso, di cui una correlata alla partecipazione agli Avvisi emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per il finanziamento di iniziative e progetti correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Consiglio di Amministrazione del 20/12/2023), segnalando che il rinvio non ha fatto venir meno il rispetto della cadenza annuale, considerando le date di approvazione dei precedenti piani da parte del Consiglio di amministrazione (28/02/2023, 29/03/2022, 23/02/2021, 25/02/2020 e 26/03/2019).

1.2 Per l'individuazione delle partecipazioni indirette e per valutare la presenza di eventuali forme di sovrapposizione delle attività in un'ottica di razionalizzazione complessiva, sono stati elencati, in apposita sezione, gli altri enti partecipati dall'Ateneo, così costituiti:

- Consorzi, sia partecipati da privati che Interuniversitari, evidenziando ambito di attività, numero di consorziati, eventuale attività di vigilanza già esercitata da altri Enti, in particolare il Ministero dell'Università e della Ricerca e le partecipazioni da esse detenuti in enti terzi;
- Fondazioni con le quali l'Università ha un rapporto di strumentalità o nei confronti delle quali detiene forme di controllo o di partecipazione patrimoniale, evidenziando finalità, principali peculiarità e partecipazioni detenute in enti terzi;
- Associazioni, di cui l'Ateneo è fondatore, per le quali sono state evidenziate finalità, principali peculiarità e partecipazioni detenute in enti terzi.

1.3 Le società di cui l'Ateneo deteneva ancora una partecipazione al 31 dicembre 2022 erano ventidue e veniva disposto:

a) mantenimento senza interventi delle partecipazioni dirette in sette Società:

1 - "AGE-IT Italian Ageing S.c.a.r.l."
2 - "Almacube S.r.l.."
3 - "ART-ER S.c.p.A. .":
4 - "BeHold S.r.l..;
5 - "Istituto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori S.r.l.. IRCCS":
6 - "MNESYS S.c.a.r.l."
7 - "Lepida S.c.p.A."

b) mantenimento senza interventi della partecipazione sia diretta che indiretta in una Società: "National Biodiversity Future Center – NBFC S.c.a.r.l."

c) mantenimento senza interventi delle partecipazioni indirette in undici Società:
- nove società spin-off detenute per il tramite di "BeHold S.r.l..", ente in-house di Ateneo ovvero "Adaptronics S.r.l..", "B-Plas Bnefit S.r.l..", "Fieldrobotics", "Insimili S.r.l..", "Liber S.r.l..", "Nautilus- Navigation in S.p.A.ce S.r.l..", "Re-Sport S.r.l..", "Studium Genetics S.r.l.." e "Turtle S.r.l.".
- "TOP-IN S.c.a.r.l. – Tecnologie Optoelettroniche per l'Industria", detenuta da I.R.S.T. S.r.l.. (ente in controllo pubblico).
- "Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica – CRIT S.r.l..", detenuta dal Consorzio CINECA, (ente in-house plurisoggettivo)
razionalizzazione mediante scioglimento della partecipazione diretta in una società:
- "Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. S.p.A. in liquidazione" dal 25 settembre 2018.
d) razionalizzazione mediante scioglimento della partecipazione indiretta in una società: - "SOPRIP S.r.l.. in liquidazione", detenuta tramite "AR-TER S.c.a r.l."
e) razionalizzazione mediante fusione per incorporazione in altro ente della partecipazione indiretta in una società:
Agricola Immobiliare Il Conte S.r.l..", detenuta per il tramite della "Fondazione Alma Ricerca" (ente in controllo dell'Ateneo).
Per quanto riguarda l'indicazione di possibili sovrapposizioni fra gli ambiti di attività delle società partecipate e di altri organismi partecipati dall'Ateneo (Consorzi, Fondazioni e Associazioni), attraverso il piano viene comunicato che non sono stati ravvisati possibili interventi di razionalizzazione gestionale, e che, per quanto riguarda la "titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per valutare forme di intervento.
1.4 Attraverso la relazione sullo stato di attuazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette - Dati relativi all'anno 2022 (Cda 29/11/2024), è stato comunicato che alla data del 31 dicembre 2023 l'Ateneo di Bologna deteneva partecipazioni in venticinque società.
Si riporta lo stato di attuazione degli interventi al 31/12/2023:
a) sono state mantenute senza interventi diciannove partecipazioni:
sette dirette: "AGE-IT Italian Ageing S.c.a.r.l.", "Almacube S.r.l..", "Be-Hold S.r.l..", "ART-ER S.c.p.A..", "Istituto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori S.r.l.. IRCCS", "Lepida S.c.p.A." "MNESYS S.c.a.r.l.";
una sia diretta che indiretta: "National Biodiversity Future Center – NBFC S.c.a r.l";
undici indirette: nove società spin-off (tramite "BeHold S.r.l..), "TOP-IN S.c.a r.l." (tramite "I.R.S.T. S.r.l..") e "Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica – CRIT S.r.l.." (tramite Consorzio
CINECA);
b) sono stati previsti interventi di razionalizzazione riguardanti tre partecipazioni:

"Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. S.p.A. in liquidazione" (diretta), SOPRIP S.r.l.. in liquidazione" (tramite "ARTER S.c.a r.l.") e "Agricola Immobiliare Il Conte S.r.l.." (tramite "Fondazione Alma Ricerca").

Nel corso del 2023 il numero delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di BeHold S.r.l.. è passato da 9 a 12 con la costituzione di 3 nuove società spin-off: "Aquaponic Design S.r.l.." (partecipazione di BeHold pari a 5%), "Develop Players S.r.l.." (partecipazione di BeHold pari a 3,40%) e Sinbosys S.r.l.. (partecipazione di BeHold pari a 4,10%).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del TUSP., definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c.2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o scelta discrezionale dell'Ente. I citati presupposti, al riscontro dei quali occorre da parte dell'Ente l'emissione di un apposito piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, consistono nelle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

I piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano. Il suddetto provvedimento motivato deve essere adottato periodicamente entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, anno dal quale la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali è entrata, quindi, "a regime", dopo l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, e la successiva attività di revisione straordinaria delle partecipazioni

possedute alla data del 23 settembre 2016, prevista dall'art. 24 del TUSP. Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti. In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti. Ai sensi dell'art. 20, c. 7, del D. Lgs. n. 175/2016 "La mancata adozione degli atti di cui ai c. 1,2,3 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

1.2 Si evidenzia, come affermato dalla Corte dei conti con del. Sez. contr. Lombardia/ 99/2022/VSG, che la disciplina del TUSP prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi dell'art. 5, c. 4, TUSP. Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate attribuiti alla Corte dei conti dal TUSP, secondo cui vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, c. 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, c. 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, c. 3), i piani di razionalizzazione ordinaria (art. 20) etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (v. art. 3, c. 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

La disciplina del TUSP non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo degli articoli 20 e 24, tuttavia l'inciso finale dell'art. 24 del TUSP suggerisce, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare "*il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo",* vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20). Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione delle partecipazioni può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, Sez. Contr. Veneto, del. n. 26/2017/PRSE; Sez. Contr. Lombardia, del. n. 17 e 79/2016/VSG; Sez. Contr. Marche, del. n.

54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG; Sez. Contr. Lombardia del. n. 99/2022/VSG e 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l'adozione di misure correttive da parte dell'ente (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nella richiesta annullamento in autotutela del provvedimento di revisione).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, c. 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, c. 1) potrebbero essere "*suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, c., 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012.

Ciò posto, l'Ente interessato è in ogni caso tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte, peraltro, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva**.**

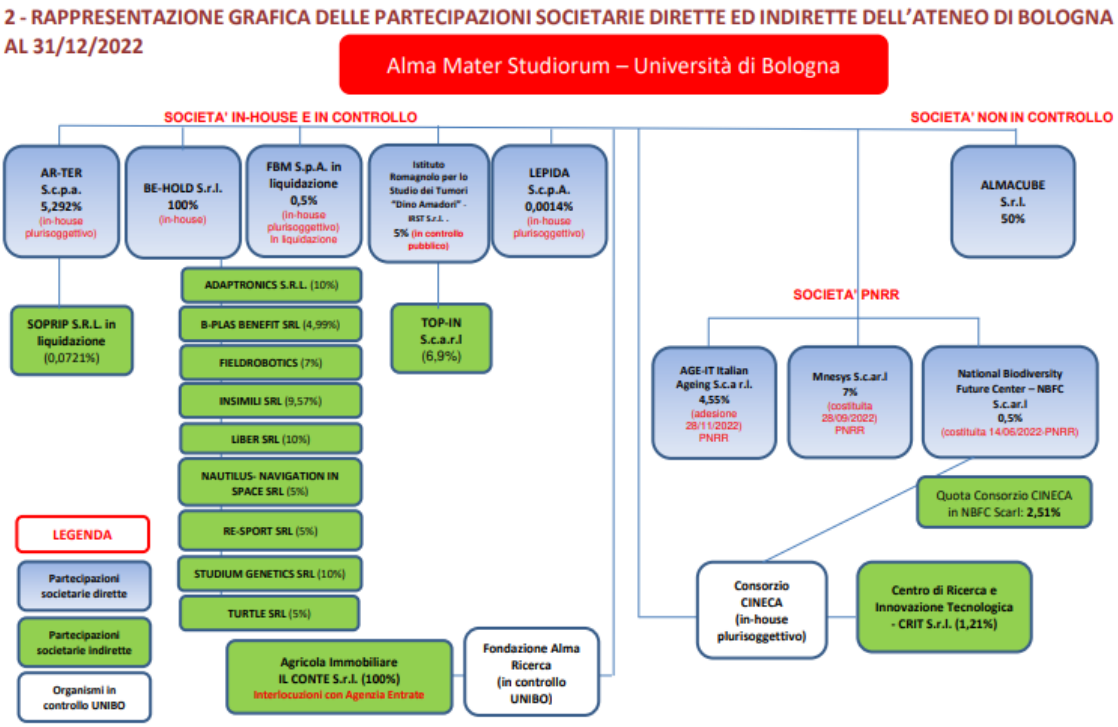
2. In merito alle tempistiche relative all'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, si osserva quanto stabilito dall' art. 20 c.3 del TUSP che testualmente dispone : "I provvedimenti di cui ai c. 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L.n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4."

3. La Sezione prende atto che l'Università degli Studi di Bologna ha trasmesso il provvedimento di revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 con nota prot.n. 1667 del 18 aprile 2024

3.1 Al suddetto provvedimento sono state correttamente allegate la relazione Tecnica di corredo, le schede contenute nel Piano (All.1) e le analisi di dettaglio con i dati 2022 contenute nella Relazione (All. 2).

4. Dal provvedimento di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2022 si evince che l'Ente deteneva al tempo ventidue partecipazioni in società secondo la tavola che segue**:**

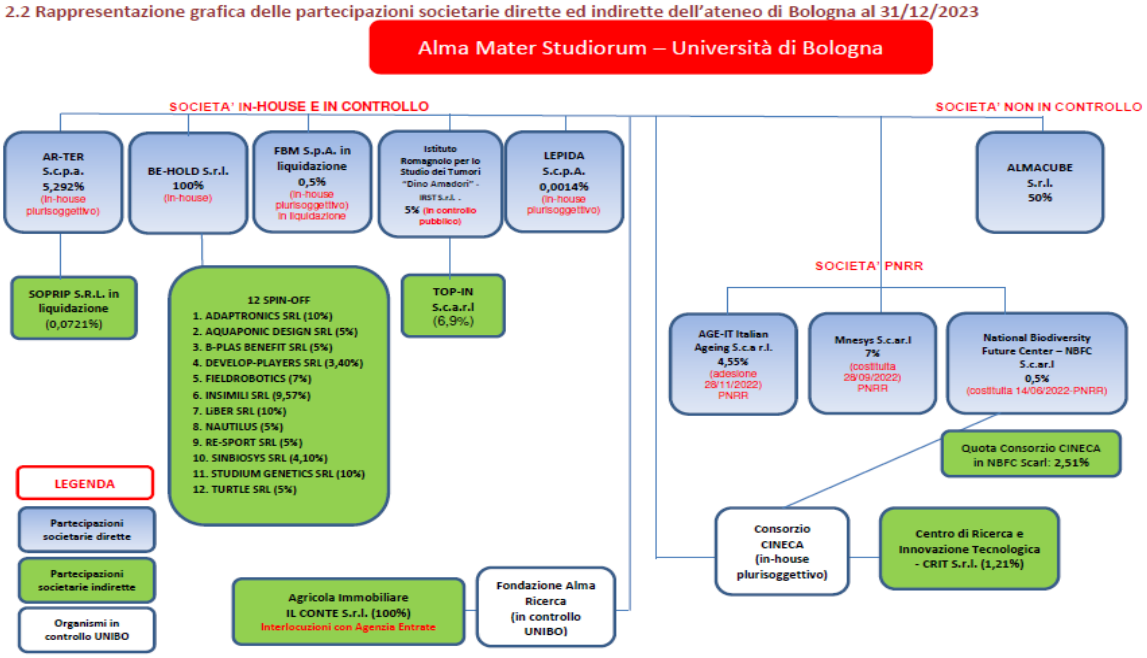
Tavola n. 1



Dalla relazione sullo stato di attuazione del piano viene rappresentata la situazione al 31/12/2023 come di seguito riportato:

Tavola n. 2

2.2 Rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette dell'ateneo di Bologna al 31/12/2023



4. L'Ateneo risulta titolare delle seguenti quote di partecipazione nelle società sopraindicate, per le quali si riportano anche i dati dell'eventuale qualificazione "in house", nonché del tipo di controllo esercitato sulla partecipata.

4.1 In proposito si richiama la costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (del. n. 131/2021/VSGO, n. 4/2024/VSGO, n.6/2024/VSGO e la del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico […] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in Assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Al riguardo, il Consiglio di Stato (cfr. Sez, VI, sentenza n. 3880/2023), ha sostenuto come il controllo pubblico societario non deve necessariamente fondarsi su atti formali, in quanto non imposto da alcuna disposizione del TUSP. Più nel dettaglio, un patto parasociale (negozio giuridico ritenuto da una parte della giurisprudenza elemento essenziale ai fini della dimostrazione dell'esistenza del controllo) potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta, ai sensi dell'art. 2341 c.c.; ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme. Rileva in

particolare il Consiglio di Stato nel cennato percorso argomentativo che, "[…]. sia nel TUSP del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente", il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c. […]".

Più di recente una pronuncia del T.A.R. Lazio (cfr. sentenza n. 6983/2024) rileva come "l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere Assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni […] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del TUSP impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (cfr.sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)".

In tal senso va detto che lo scenario giurisprudenziale va sempre più arricchendosi di indicazioni che vanno verso una prospettazione "sostanzialistica" del controllo, nel senso elaborato dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 3880/2023), tesi maggiormente incline ad una visione conformativa del controllo pubblico legata alla presenza plurisoggettiva degli enti pubblici unificata da una visione della pubblica amministrazione come soggetto unitario, indipendentemente da espressioni formalizzate di controllo espresse in patti o accordi parasociali (cfr. da ultimo TAR Lazio sentenza n. 6983/2024). Non mancano opinioni dissenzienti (cfr. TAR Emilia-Romagna Bologna. Sez. I, sentenza n. 434/2023). Tra le due tesi, la Sezione, conformemente al proprio indirizzo, accoglie quella elaborata dalla giurisprudenza "sostanzialistica" (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 3880/2023), perché, intanto, è quella che meglio si conforma ad una efficace tutela nell'uso delle risorse pubbliche ed è più coerente con la tutela del mercato, valori entrambi posti alla base dell'intervento legislativo del 2016 ed alla cui esegesi deve essere improntata l'*agere* dell'amministrazione. In più, va sostenuto come il tratto unificante della disciplina, cosi come reso nella elaborazione giurisprudenziale, sia da ricercare non nella (indiscussa) autonomia dei soggetti pubblici partecipanti (la cui capacità giuridica è bene rammentarlo si atteggia come speciale), bensì ricondotto all'interesse pubblico che, pur potendo manifestare diverse sfaccettature in ragione dei diversi singoli interessi delle collettività di riferimento di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, non può mai essere reso nella società pubblica (*rectius* nell'oggetto della società pubblica) in modo così dissonante da creare una totale alterità tra i diversi interessi dei medesimi enti partecipanti alla società pubblica tanto da richiedere una espressa formalizzazione (attraverso, ad esempio, un patto parasociale) dei metodi di composizione tra i più volte citati interessi quale unico strumento vincolante per i soci pubblici.

5. Analisi delle Società

In prima analisi, per quanto attiene specificamente alle partecipazioni dirette detenute dall' Ateneo si osserva quanto segue:

a) **Age-It Italian Ageing S.c.a.r.l.,** è una società consortile a responsabilità limitata partecipata al 4,55%, per la quale viene disposto il mantenimento senza interventi. Si tratta di una società costituita il 19/09/2022, la cui partecipazione per l'Università rappresenta uno strumento per svolgere le attività di ricerca volte alla realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR ed è coerente con le finalità di Ateneo e con gli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2022-2027"**.**

In particolare, ai sensi dell'art.3 dello Statuto aggiornato al 16 maggio 2024, la Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle Università, ai Centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell' Università e della Ricerca n.341 del 15 marzo 2022, concernente l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai Centri di Ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Tali attività risultano ammissibili ed espressamente contemplate dal TUSP che all' art. 4 bis dispone : "*Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, c. 1, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del c. 2 dell'articolo 4 del presente decreto".*

Per gli ulteriori profili analizzati si rimanda a quanto espresso dalle Sezioni Riunite con del. 29/SSRRCO/PASP/2022.

b) In relazione ad **Almacube S.r.l..,** società a responsabilità limitata di natura mista pubblico-privata, costituita nel 2013, partecipata al 50 per cento, mantenuta con richiamo all'art. 4, c. 1 e 2, lett. a, D. Lgs. 175/16.

La partecipazione in Almacube S.r.l.. viene considerata come una modalità di "produzione di un servizio di interesse generale", mediante lo svolgimento di un'attività che rientra tra le eccezioni ammesse dal Testo Unico all'art. 4 c. 8 (costituzione di società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, di cui all'art. 6, c. 9, Legge 240/2010), seppur prevedendo il loro assoggettamento alle disposizioni normative "decorsi 5 anni dalla loro costituzione" (art. 26 c. 12ter). Viene sottolineato che la scelta dello strumento societario per perseguire tale finalità consente di reperire risorse da un partner privato e di creare un legame con il mondo

imprenditoriale per offrire possibilità di investimento e sviluppo agli spin-off incubati, e che la formula unica di gestione non fa ravvisare la presenza di società o altri enti pubblici strumentali di Ateneo che svolgano "attività analoghe o similari", né possibilità "di aggregazione".

Nel corso del 2022, la dotazione organica ha registrato un numero medio di dipendenti pari a 11, con un incremento di 3 unità rispetto all'esercizio precedente e il sistema di governance prevede attualmente un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri (di cui solo 1 nominato dall'Ateneo, 3 dal partner privato e il Presidente con atto congiunto tra i due soci); gli incarichi di amministratore sono svolti a titolo gratuito, ad eccezione del ruolo di Amministratore Delegato, il cui compenso per il 2022 è risultato pari a 73.971,44 euro e di un componente il cui compenso è stato di 7.500 euro, per un totale complessivo di 81.471 euro.

Per quanto attiene al requisito richiesto dall'art.20 c.2 lett. d) del TUSP (fatturato superiore a 1.000.000 euro nel triennio), la Sezione ha potuto prende atto del mancato rispetto del requisito in oggetto nel triennio considerato e di quanto esposto dall'Ente attraverso il piano trasmesso. In particolare, in relazione al fatturato medio del triennio 2020-2022, per il quale si evidenzia un valore medio inferiore a 1.000.000,00 euro, si riportano le seguenti tavole:

Tavola n. 3

	ALMACUBE S.R.L.			
Dati fatturato (valori in euro)	**2022**	**2021**	**2020**	**Media 3 anni**
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.064.109	901.918	994.062	986.696,33
b) Altri ricavi e proventi	1.763	132.082	42.893	
di cui contributi in conto esercizio	-	*105.435*	*34.700*	
Totale valore della produzione	**1.065.872**	**1.034.000**	**785.481,00**	

Tavola n. 4

	ALMACUBE S.R.L.		
Costi (valori in euro)	**2022**	**2021**	**2020**
Costi per servizi	501.759	549.287	634.933
- compensi amministratori	*81.471*	*69.979*	*68.520*
- compensi sindaci	-	-	-
- altri costi per servizi	*420.288*	*479.308*	*566.413*
Costi per il personale	466.071	345.493	265.873
Costi per godimento di beni di terzi	40.074	39.073	41.114
Altro (materie prime, ammortamenti, svalutazioni e oneri diversi di gestione)	50.746	138.286	98.695
Totale costi della produzione	**1.058.650**	**1.072.139**	**1.040.615**

Al riguardo, viene sottolineato dall' Ateneo che il fatturato risulta essere un parametro non totalmente adeguato a misurare prestazioni collegate al perseguimento di un interesse generale qualificato come "terza missione" ovvero trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; lo scopo societario non si realizza infatti mediante la vendita di beni o servizi sul mercato.

In particolare, le considerazioni effettuate sui dati di bilancio si possono così sintetizzare:

- i valori del risultato di esercizio nel quinquennio 2018-2022 si presentano costantemente positivi;
- il fatturato medio del triennio 2020-2022 presenta valori inferiori a euro 1.000.000; anche se come parametro non è ritenuto significativo per misurare un fine di interesse generale che si realizza attraverso la concessione di disponibilità, servizi e formazione, si segnala che nel 2022 il valore è risultato pari a 1.064.109 euro;
- l'analisi dei costi nel triennio 2020-2022 evidenzia una sostanziale continuità a livello complessivo, con un aumento nei costi per il personale che viene compensato con il calo nei costi dei servizi;
- non si ravvisano le condizioni per proporre azioni di contenimento dei costi, considerando che il sostegno finanziario della società è totalmente a carico di un partner privato.

c) Con riferimento alla società **Attrattività Ricerca Territorio S.c.p.A.** (AR-TER), la stessa è stata costituita a seguito di un'operazione di "fusione per unione" di ASTER S.c.p.A. ed "ERVET S.p.A.", previa acquisizione di un ramo di azienda di Finanziaria Bologna Metropolitana F.B.M. S.p.A., nell'ambito del percorso di razionalizzazione attuato dalla Regione Emilia-Romagna. La società in oggetto, dunque, è sorta da un recente processo di razionalizzazione realizzatosi attraverso la "fusione per unione" di ERVET S.P.A. e ASTER S.c.p.A. in ART-ER Società Consortile per azioni che svolge attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) e che rientra nel settore M.70.22.09 "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale". L'iscrizione al Registro

delle Imprese della nuova società risulta efficace dal 1° maggio 2019. La compagine societaria risulta particolarmente articolata e vede la partecipazione maggioritaria della Regione Emilia-Romagna (65,12%), seguita dal comparto di 3 enti di ricerca nazionali ovvero Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR (9,298%), ENEA (4,649%) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (0,529%), da Unioncamere Emilia-Romagna (4,186%), dalle Università della Regione Emilia-Romagna e da diversi Comuni e Aziende-Casa del territorio regionale. L'Ateneo non eroga contributi annui per il funzionamento della società, ma solo una quota di compartecipazione a EIT RawMaterials pari a 26.666,66 euro.

L'oggetto sociale individuato nello Statuto (art.4) , ripreso dalla L. R. 16 marzo 2018, n. 1 "*Razionalizzazione delle società in-house della Regione Emilia-Romagna*", è riconducibile alla finalità di favorire la crescita sostenibile della regione, attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale e l'attività svolta rientra tra "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale" (attività primaria).

La partecipazione in oggetto viene mantenuta senza interventi dall'Ateneo, la cui quota di partecipazione risulta del 5,292%, (corrispondente a 84.580 azioni del valore di 1 euro ciascuna).

Si prende atto che, la partecipazione è stata valutata come strettamente necessaria e che rappresenta una modalità per svolgere la "*produzione di un servizio di interesse generale*" per il perseguimento delle finalità istituzionali di Ricerca e Terza Missione e più specificatamente seguendo le classificazioni contenute nelle schede predisposte dal MEF, può essere inquadrata tra gli enti che svolgono "*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)";* rientra inoltre anche nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali" allo svolgimento delle attività dei soci.

Per quanto concerne il controllo analogo si rinvia all'analisi effettuata con la citata del. n. 118/VSGO, rilevando inoltre che, come rappresentato attraverso il piano, la Regione Emilia-Romagna periodicamente definisce un "*Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in-house*", nel quale sono indicate le procedure attraverso le quali svolge i controlli successivi, le modalità di selezione delle società per ogni ambito di controllo, il procedimento e le tipologie di atti e dei controlli da svolgere.

L'ultimo aggiornamento del modello è stato fatto con determinazione n. 2300 del 22/12/2023 ("Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con deliberazione della Giunta regionale n. 99/2022 e determinazione n.1658/2023 di aggiornamento All. b) della d.G.R. n 99/2022").

La Regione, a conclusione dell'informativa sugli esiti del controllo analogo relativo all'esercizio 2022, ha inviato alla società interessata e a tutti i soci il "Report dei risultati della funzione di vigilanza sulle società in house ART-ER S.c.p.A. – esercizio 2022" (Documento sottoposto alla Giunta Regionale in data 11/09/2023), riportante l'elenco dei controlli e le eventuali anomalie riscontrate.

La dotazione organica al 31 dicembre 2022 viene indicata con un numero medio di 205 dipendenti, di cui 4 dirigenti, 38 quadri e 163 impiegati (in crescita di 1 unità rispetto al 2021) a fronte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

L'Ateneo, in considerazione della quota di partecipazione (5,292%) e del documento annuale con il quale la Regione Emilia-Romagna, con apposita delibera, definisce gli obiettivi delle spese di funzionamento per la società ai sensi dell'art. 19 c. 5 del TUSP, valuta che non vi siano i presupposti per proporre azioni volte al contenimento dei costi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2023 (deliberazione n. 99/2024/PARI), nonché alle ulteriori relazioni.

d) Con riferimento alla società **Be-Hold S.r.l.,** costituita in data 22 dicembre 2021 ed attiva dal 7 gennaio 2022, opera come holding a socio unico in regime in-house providing per detenere le partecipazioni nelle società spin-off accreditate dall'Ateneo, la partecipazione viene mantenuta senza interventi e la quota è del 100%.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto la società ha per oggetto principale l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane ed estere di qualunque tipo e forma giuridica. In particolare, la società dovrà acquisire, gestire e valorizzare ed alienare sia la partecipazione diretta di quote in imprese spin off che valorizzano a mercato i risultati della ricerca svolta nell'ambito dell'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum sia la partecipazione in fondi di investimento/veicoli di gestione di fondi di investimento dedicati a sostenere investimenti in iniziative imprenditoriali generate dalla proprietà intellettuale dell'Ateneo. la società si qualifica quindi quale strumentale nei confronti dell'ente di riferimento e persegue le finalità previste dall'art. 4 lett. d) del D. Lgs. 175/2016. (…)

L'Università esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, le cui modalità sono disciplinate dall' art. 20 dello Statuto che dispone:

"20.1 L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni mediante:

a) la definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività e la preventiva approvazione del Piano strategico triennale comprensivo della programmazione economico- finanziaria.

b) l'approvazione del bilancio di previsione, se predisposto su richiesta della stessa Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, delle Relazioni dell'Organo di gestione e dell'Organo di controllo e del Piano annuale di attività;

c) l'approvazione del bilancio consuntivo, delle Relazioni dell'Organo di gestione e dell'Organo di controllo e la verifica annuale dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici;

d) l'esercizio di poteri di indirizzo e di parere vincolante sull'adeguatezza del modello organizzativo in funzione del perseguimento delle finalità, sull'organigramma e sue eventuali modifiche, sul piano occupazionale e sull'adozione di sistemi interni di monitoraggio della

gestione economico-finanziaria. L'approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali.

e) L'approvazione, con poteri di veto, degli atti di gestione e delle operazioni societarie che comportino un impegno di spesa, anche riferito all'acquisto di beni e servizi, o finanziario di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

f) L'approvazione di prestazioni di garanzie, fideiussioni e concessioni di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

g) La nomina degli organi sociali e determinazione dei compensi. La nomina dei liquidatori e determinazione del compenso e criteri di svolgimento della liquidazione;

h) L'approvazione, con potere di veto, l'assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l'esercizio dello stesso controllo (…);"

L'amministrazione della società è affidata all'Amministratore unico in assenza di personale dipendente.

BeHold S.r.l. al 31/12/2022, deteneva partecipazioni in società spin-off come riportato nel seguente schema:

Tavola n. 5

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE
ADAPTRONICS S.R.L.	10.000,00	10%	1.000,00
B-PLAS SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA'LIMITATA	10.011,00	4,99%	500,00
FIELDROBOTICS	10.000,00	7%	700,00
INSIMILI SRL	5.224,03	9%	500,00
LiBER SRL	10.000,00	10%	1.000,00
NAUTILUS- NAVIGATION IN SPACE SRL	10.000,00	5%	500,00
RE-SPORT SRL	10.000,00	5%	500,00
STUDIUM GENETICS SRL	10.000,00	10%	1.000,00
TURTLE SRL	10.000,00	5%	500,00
Totale	-	-	6.200

Nel corso del 2023 il numero delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di BeHold S.r.l. è passato da nove a dodici con la costituzione di tre nuove società spin-off: "Aquaponic Design S.r.l.." (partecipazione di BeHold pari a 5%), "Develop Players S.r.l.." (partecipazione di BeHold pari a 3,40%) e Sinbosys S.r.l. (partecipazione di BeHold pari a 4,10%).

In relazione alla società in oggetto e alle relative partecipazioni indirette detenute, si evidenzia che *holding* è il termine utilizzato per indicare una società (denominata capogruppo o società madre) che, per effetto dell'entità delle partecipazioni azionarie possedute in altre società del gruppo, ha il potere di controllarne la gestione, esercitando un'influenza dominante sulle medesime. Il TUSP ha fornito una definizione specifica di partecipazione indiretta, in quanto funzionale alla perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime vincolistico di cui al medesimo Testo unico: è qualificata come indiretta «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi a controllo

pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, co. 1, lett. g). Ne discende che il modello societario della holding è astrattamente ammesso dall'ordinamento: si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale: in tal caso la holding svolge attività strumentali; diversamente, la holding operativa (o mista) svolge anche attività di produzione o di scambio.

Per quanto riguarda specificamente gli spin off detenuti dalla società in oggetto si rinvia al relativo paragrafo di analisi delle partecipazioni indirette detenute dall'Ateneo.

e) La società **Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.** in liquidazione è una società per azioni a capitale totalmente pubblico con le caratteristiche di società *in-house* plurisoggettiva, per la quale è stato disposto lo scioglimento.

La società presenta i requisiti richiesti dal modello *in house providing* in quanto:

- il capitale è interamente pubblico; la società risulta infatti costituita da tre Enti Territoriali (Comune, Provincia e Regione) e due Enti ad autonomia funzionale (Università e Camera di Commercio), con possibilità di adesione riservata esclusivamente agli enti pubblici;
- le attività sono rivolte prevalentemente ai soci; come previsto dalla normativa vigente e sancito all'art. 2 dello Statuto di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, infatti, oltre l'80% del fatturato deve essere relativo a compiti affidati dagli Enti Soci e gli Enti soci si impegnano a vigilare affinché la società operi in via esclusiva a favore degli stessi, secondo le previsioni statutarie.

L'esito delle revisioni contenuto nei precedenti Piani prevedeva la razionalizzazione mediante lo scioglimento della società.

Dal settembre 2018, infatti, la società opera in stato di liquidazione, ovvero da quando l'Assemblea dei soci del 31 luglio 2018 ha deliberato lo scioglimento della società con effetto dal 25 settembre 2018. Al riguardo, attraverso la relazione sullo stato di attuazione al Piano (dati 2022), viene riferito che "*la conclusione delle operazioni di liquidazione non è ipotizzabile entro il 31/12/2024 in prevalenza per le seguenti ragioni:*

- il permanere delle difficoltà di cessione di beni immobili di proprietà di notevole valore (terreno edificabile di valore superiore ai 4 milioni di euro), a seguito di diverse aste andate deserte;

- la subentrata necessità di garantire un'adeguata conservazione, gestione e catalogazione della documentazione valutata con valore storico documentale dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; poiché la documentazione è attualmente presente in autorimesse di proprietà, anche la cessione di tali beni ha subito un rallentamento. La partecipazione dunque, come riferito, è già stata valutata dai soci pubblici come non indispensabile nei precedenti piani di revisione e la società, posta in liquidazione dal 2018, è priva di dipendenti e non detiene partecipazioni in enti terzi ".

f) **L'Istituto Romagnolo per Lo Studio Dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.R.L. - I.R.C.S.S.,** è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – I.R.C.C.S. nella forma di

società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata del quale l'Ateneo ha acquisito una partecipazione pari al 5%. La partecipazione, come riferito attraverso il Piano, viene mantenuta senza interventi, ed è valutata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, come declinate negli obiettivi presenti nel *"Piano Strategico 2022-2027* e le attività da essa svolte possono essere qualificate come *"produzione di un servizio di interesse generale".*

In particolare, l'I.R.S.T. si occupa della gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e di attività di formazione, raccolta e gestione dati, ricerca e sperimentazione clinica di interesse oncologico nell'ambito medico, infermieristico e tecnico, fisioterapico e farmaceutico, rientrando nelle fattispecie contemplate dal TUSP ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a).

Il sistema di governance risulta composto da un'Assemblea dei Soci, da un Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario, da un Comitato Tecnico Scientifico e da un Organo di controllo. Il Consiglio di amministrazione risulta attualmente composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei Soci, mentre l'Organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, ugualmente nominati dall'Assemblea.

Al riguardo, la Sezione riscontrando la mancata trasmissione della delibera di nomina dell'Organo amministrativo ha proceduto a richiedere informazioni in merito con nota istruttoria prot.n. 568. del 7 febbraio 2025.

L'Università, in risposta alla richiesta istruttoria con nota del 18 febbraio 2025, pur non essendoci nel Testo Unico alcuna specifica indicazione che vincoli le amministrazioni controllanti a inviare tali delibere alla Corte dei conti, nell' ottica di totale collaborazione, ha inviato l'unico verbale disponibile relativo all'Assemblea del 17/07/2017 dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (i.r.s.t.) S.r.l.. IRCCS.

La Sezione rileva che il verbale trasmesso in sede istruttoria adottato in data 17 luglio 2017, non risulta riferibile all'Organo amministrativo attualmente in carica in quanto relativo alle trascorse annualità 2017, 2018 e 2019.

Dal controllo effettuato dalla scrivente Sezione sul portale Telemaco infocamere risulta che l'atto di nomina dell'Organo amministrativo attuale risale alla data del 29/06/2023 e che il documento di cui trattasi non risulta essere stato trasmesso a questa Sezione regionale di controllo.

Peraltro, come già rilevato con del. 136/2024 della Sezione, dall'estratto del verbale della seduta pubblicato nel sito istituzionale societario, risulta che l'Assemblea dei soci ha nominato l'Organo di amministrazione composto da n. 5 componenti.

Dalla lettura del verbale dal sito istituzionale, emerge, l'assenza della motivazione per la quale la società ha deciso di nominare un organo collegiale in luogo di quello monocratico, in violazione dell'art.11 del TUSP. Le nomine sono a titolo gratuito per tutti e i cinque componenti.

La società è stata identificata come "società in controllo pubblico" e dalla documentazione trasmessa si evince che in data 04/07/2024 è stato repertoriato l'Accordo per l'esercizio del

controllo congiunto tra i soci pubblici che prevede la costituzione di un Comitato e disciplina le forme di consultazione e coordinamento nell'adozione delle decisioni e nelle nomine riguardanti la società.

Riguardo alla società in oggetto l'Ateneo ha rappresentato che non si ravvisano presupposti per proporre forme di intervento considerata la vigilanza esercitata dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna.

g) La società "**Mnesys S.c.a.r.l."** è una società a responsabilità limitata di natura mista pubblico-privata, è stata costituita in data 28/09/2022 quale "Soggetto Attuatore" (Hub) del progetto "MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease", finanziato dal bando relativo alla "Creazione di Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", in relazione alla tematica 12. "Neuroscienze e neurofarmacologia" finanziata con fondi PNRR (Investimento 1.3 M4C2)".

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna ha deliberato l'adesione nella seduta del 14/09/2022 e ha perfezionato la procedura con Decreto Rettorale n.1438 Prot. 221919 del 27/09/2022; i provvedimenti sono stati inviati alle autorità competenti con Prot. 0222756 del 28/09/2022.

Le attività svolte dalla società rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 4-bis del TUSP, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite lo strumento societario le attività di ricerca volte alla realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR e inoltre, risultano coerenti con le finalità istituzionali declinate nello Statuto di Ateneo.

La società è di recente costituzione ed il sistema di governance prevede un organo amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Al riguardo si riporta la previsione statutaria che all'art. 21 c. 1 dispone: "*La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Nella nomina del Consiglio di amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo. Ad Università ed Enti Pubblici di ricerca vigilati dal MUR dovrà essere riservata la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art 4 c. 6 dell'Avviso."*

Al riguardo si rileva che la disposizione non risulta del tutto allineata a quanto previsto dall'art.11 TUSP il quale prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

In sede di atto costitutivo è stato individuato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, ai quali non è stato corrisposto alcun compenso, considerata l'inattività della società.

Il recente avvio della società dal 1° gennaio 2023 non consente di verificare i criteri relativi al risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti e il fatturato medio di un milione di euro nel triennio precedente né di fare valutazioni sul contenimento dei costi.

h) Con riferimento alla società **LEPIDA S.c.p.A.**, la quale viene mantenuta senza interventi e la cui quota di partecipazione risulta del 0,0014%, (corrispondente a 1.000 azioni del valore di 1 euro ciascuna), viene riferito che la partecipazione, valutata come strettamente necessaria, rappresenta una modalità per svolgere la "*produzione di un servizio di interesse generale"*, per il perseguimento delle finalità istituzionali attinenti principalmente alla Ricerca e alla Didattica e Comunità studentesca e rientra inoltre, anche nella fattispecie di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali*" allo svolgimento delle attività dei soci.
La società in oggetto è stata costituita nell'ambito del processo di razionalizzazione presidiato dalla Regione Emilia-Romagna, a seguito della operazione di fusione per incorporazione tra "Lepida S.p.A." e "CUP2000 S.p.A." e della successiva trasformazione della ragione sociale, ultimato nel 2019. Si occupa di attività inerenti alla fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L. R. n. 11/2004 ed ha quindi una compagine societaria molto numerosa, costituita da 447 enti (Enti Territoriali, Università, Azienda Sanitarie, ACER, etc.), in cui la partecipazione maggioritaria è detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.
Le attività elencate nello Statuto evidenziano che la società "*espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali*".
Attualmente la Società, che opera in conformità al modello in house providing, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, superiore al 90 per cento, e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna oltre ad altre amministrazioni pubbliche. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2023 (deliberazione n. 99/2024/PARI), nonché alle ulteriori relazioni.

In merito alla partecipazione **diretta e indiretta** nella società **National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata**" in breve "NBFC S.c. a. r.l.", la cui quota di partecipazione ammonta allo 0,5%, e di cui una quota pari al 2,51% è detenuta per il tramite del Consorzio CINECA, ente in-house plurisoggettivo, viene disposto il mantenimento senza interventi.
Si tratta di una società costituita in data 04/09/2022, che svolge attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 4 bis del TUSP.

Riguardo alla partecipazione in oggetto, attraverso la documentazione trasmessa, l'Università specifica che:" La partecipazione rappresenta uno strumento per svolgere le attività di ricerca volte alla realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR ed è strettamente necessaria e coerente con le finalità di Ateneo e con gli obiettivi indicati nel "Piano Strategico 2022- 2027." Il recente avvio della società non consente di verificare i criteri relativi al risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti e al fatturato medio di un milione di euro nel triennio precedente. La Sezione, in ogni caso, prende atto delle risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 che si rappresentano di seguito:

Tavola n. 6

NOME DEL CAMPO	2022
Approvazione bilancio	sì
Risultato d'esercizio	0

NOME DEL CAMPO	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.889
A5) Altri Ricavi e Proventi	0
di cui Contributi in conto esercizio	0

Sulla società in oggetto l'Ateneo esercita un controllo congiunto e al riguardo viene rappresentato che "nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, c. 1, dalla lett. a) alla lett. p) al D. Lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.
Inoltre, i componenti dell'organo amministrativo sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie **indirette** l'Ateneo deteneva:
a) Nove partecipazioni in società **spin-off tramite la società "Behold S.r.l.**" i cui dati anagrafici, settori di attività e le quote di partecipazione dirette e indirette detenute si riportano nelle tabelle seguenti:

Tavola n. 7

NOME DEL CAMPO	ADAPTRONICS S.R.L.	B-PLAS SOCIETA' BENEFIT A R. L.	FIELDROBOTICS
Codice Fiscale	12394070960	02679670394	04021331204
Data di costituzione	02/05/2022	11/02/2021	11/03/2022
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata
Stato di attività	attiva	attiva	attiva

NOME DEL CAMPO	INSIMILI SRL	LIBER SRL	NAUTILUS- NAVIGATION IN SPACE SRL
Codice Fiscale	03928771207	04006031209	03964471209
Data di costituzione	22/02/2021	23/02/2027	16/07/2021
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata
Stato di attività	attiva	attiva	attiva

NOME DEL CAMPO	RE-SPORT SRL	STUDIUM GENETICS SRL	TURTLE SRL
Codice Fiscale	04026311201	04039021201	03993101207
Data di costituzione	07/04/2022	19/05/2022	15/12/2021
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata
Stato di attività	attiva	attiva	attiva

Tavola n. 8

NOME DEL CAMPO	CODICE ATECO	ATTIVITA'
ADAPTRONICS S.R.L.	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
B-PLAS SOCIETA' BENEFIT A R. L.	28.29.91	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
FIELDROBOTICS	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
INSIMILI SRL	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
LIBER SRL	27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
NAUTILUS- NAVIGATION IN SPACE SRL	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
RE-SPORT SRL	38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
STUDIUM GENETICS SRL	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
TURTLE SRL	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Tavola n. 9

Società	Tipologia di Partecipazione	Quota diretta [5]	Codice Fiscale Tramite [6]	Denominazione Tramite (organismo) [6]	Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]
ADAPTRONICS S.R.L.	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	10%
B-PLAS SOCIETA' BENEFIT A R. L.	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	4,99%
FIELDROBOTICS	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	7%
INSIMILI SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	9,57%
LiBER SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	10%
NAUTILUS-NAVIGATION IN SPACE SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	5%
RE-SPORT SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	5%
STUDIUM GENETICS SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	10%
TURTLE SRL	Partecipazione indiretta	0	03993541204	BEHOLD S.R.L.	5%

Si tratta di società che hanno avuto l'accreditamento dall'Ateneo come spin-off accademici e che sviluppano progetti o risultati della ricerca in ambito imprenditoriale, attività che, svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca sono espressamente previste dal TUSP all'art. 4, c. 8.

Al riguardo si richiama la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/2024 nella parte in cui afferma che : "*un profilo societario preso specificamente in considerazione dal Legislatore del TUSP è quello dello Spin off universitario, quale prodotto della ricerca scientifica che, operando sul mercato, crea un'impresa: la premessa di fondo è che le Università sono in grado di collegare fra loro diversi soggetti, dotati di competenze ed esperienze tecnico-culturali capaci di realizzare nuove invenzioni e opere che abbracciano svariati settori operativi e commerciali, in grado di portare alla nascita di realtà innovative che possano operare nel settore del mercato e dell'invenzione*.

Si tratta quindi di un organismo nato da un'iniziativa imprenditoriale sorta in ambiti accademici o di ricerca e che successivamente da questi si distacca, per divenire un soggetto giuridico indipendente avente lo scopo di valorizzare nel mercato le invenzioni, le competenze e le scoperte conseguite nell'ambito suddetto. Il notevole incremento di questo tipo di attività aveva già indotto il Legislatore a disciplinare in precedenza il fenomeno anzidetto con i seguenti atti di normazione primaria e secondaria:

- D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, rubricato "Riordino della disciplina e snellimento delle

procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

- l. 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con particolare riferimento all'art. 6 c.9;

- decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168 rubricato "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

L'art. 6, co. 9 della l. n. 240/2010 dispone in particolare che «La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del

Ministro ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. […]».

L'art. 26 co. 12-ter del TUSP stabilisce che "Per le società di cui all'articolo 4, c. 8", ovverosia «le […] spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca […], le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione». Nondimeno, come rilevato criticamente da alcune Sezioni regionali di controllo, a fronte della «previsione di rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 20 (cfr. art. 26 c. 12-ter del TUSP), è altrettanto vero che un'interpretazione logico-sistematica della surrichiamata disposizione non può implicarne la totale pretermissione fino al quinto anno dalla costituzione della compagine sociale, quasi tamquam non esset, per poi comportarne la rigida applicazione dal giorno successivo alla relativa scadenza, salvo un paventato pregiudizio per quegli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'agere pubblico che invece si vogliono preservare»; né tantomeno risulta sufficiente, circa la mancanza di ogni razionalizzazione, «in riferimento agli spin off mantenuti, la motivazione (….) con formulazione stereotipa, che questi rientrano nel percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca (Terza Missione), come previsto dallo Statuto dell'Ateneo».

In relazione agli spin off, inoltre, si evidenzia che l'Università ha emanato con Decreto Rettorale n. 48/2024 del 12/01/2024 il regolamento in materia di spin-off e startup che recepisce quanto disposto dall'art. 2 c. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 297/1999 e dal D.M. 168 del 10 agosto 2011 concernente "la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin off o Startup", in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 c. 3, il regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Startup) e detta:

- la definizione, i requisiti e il processo di accreditamento di una società "Spin-off dell'Università di Bologna" o "Startup dell'Università di Bologna";
- i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Startup da parte del Personale universitario (docente, ricercatore, personale tecnico amministrativo), Assegnisti, Dottorandi di ricerca, Borsisti di ricerca;
- i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali nelle società spin-off compatibili con gli obblighi istituzionali, in coerenza con quanto previsto dal "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari".
- la composizione della compagine societaria delle Spin-off e Startup accreditate;
- la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Startup con l'Università (servizi e agevolazioni offerti dall'Università, partecipazione dell'Università al capitale sociale);
-le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e Spin-off e Startup le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Startup dell'Università di Bologna.

Attraverso la documentazione trasmessa dall'Ateneo ed acquisita agli atti della Sezione, viene specificato che la partecipazione indiretta tramite Be Hold S.r.l. nelle società spin off, tutte nella forma di società a responsabilità limitata e che hanno ottenuto l'accreditamento dall'Ateneo di Bologna, rappresenta una modalità di perseguimento della finalità di Terza Missione e Trasferimento Tecnologico delle Università, in perfetta coerenza con gli obiettivi contenuti nel "Piano Strategico 2022- 2027".

b) La società **"TOP-IN S.c.a.r.l." – Tecnologie OPtoelettroniche per l'INdustria"** è una società consortile a responsabilità limitata di natura mista pubblico-privata, che opera nel campo della sensoristica, dell'elettronica, dell'optoelettronica, della fotonica, della scienza dei materiali, dell'acustica, delle scienze e dell'ingegneria in generale, dell'economica e della gestione di imprese e progetti. È stata costituita in data 18 gennaio 2013 con uno scopo "*mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione.*

La partecipazione per un valore di 12.212 euro, iscritta al costo di acquisto, comprensiva dei costi accessori ai sensi dell'art. 2426 c. 1 del codice civile e corrispondente al 6,9% del capitale sociale, detenuta per tramite dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.. IRCCS, viene mantenuta senza interventi. Le attività svolte dalla società rientrano nel settore di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria e possono essere qualificate come *"produzione di un servizio di interesse generale",* strettamente necessarie per supportare, attraverso I.R.S.T. S.r.l.. le attività di ricerca.

Per quanto attiene al sistema di governance, ai sensi dell'art.28 dello Statuto aggiornato al 25 ottobre 2016 "*L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di amministratori fino ad massimo di 7 amministratori, eletti*

dall'Assemblea ordinaria dei soci, di cui almeno uno proposto dagli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e/o Organismi di ricerca (ODR), almeno uno proposto dalle Grandi Imprese (GI) e almeno uno proposto dalle Piccole Medie Imprese (PMI), in modo da garantire una equa rappresentanza di ciascuna categoria.

In caso di mancata indicazione da parte dei consociati dei consiglieri da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, questi ultimi verranno individuati e nominati direttamente dall'Assemblea dei soci.

Si procederà alla nomina dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione con l'atto costitutivo della società, nel rispetto del regolamento; il primo Consiglio sarà provvisorio e composto da 5 amministratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione: possono essere anche non soci;

durano in carica - secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina – a tempo indeterminato fino a revoca o a rinunzia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa e sono rieleggibili;"

Al riguardo si riscontra nuovamente, come già segnalato con del. n. 118/VSGO, un'incongruenza tra i dati riferiti attraverso il Piano (dati 2022) e la verifica effettuata sul portale Telemaco infocamere nel quale risulta un organo di amministrazione composto da n. 3 componenti in carica fino al 2023,piuttosto che da n.7 componenti come invece riferito a p. 74 del Piano in oggetto, inoltre si rileva sullo stesso portale l'ulteriore circostanza per cui risultano attualmente ancora in carica i componenti nominati nel 2019 per la durata di tre esercizi. Al riguardo si segnala anche la non conformità alla normativa vigente nella parte della disposizione statutaria richiamata che dispone che i membri del Consiglio di amministrazione possano durare in carica a tempo indeterminato.

c) Per ciò che concerne la partecipazione nella società **"CRIT – Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica S.r.l.."**, la stessa è detenuta dal Consorzio CINECA, ente in house plurisoggettivo con una quota del 1,21% e attraverso il Piano viene disposto il mantenimento senza interventi.

Si tratta di una società che è stata costituita il 17 aprile 2000 con la finalità di perseguire il seguente oggetto sociale: fornire alle imprese servizi qualificati nell'area della ricerca e dell'innovazione tecnologica anche mediante il reperimento di relazioni internazionali con Università e centri di ricerca finalizzate al trasferimento alle imprese di conoscenze su tecnologie avanzate; fornire alle imprese dati, informazioni e contatti per la risoluzione di problemi di ricerca e sviluppo; coordinare progetti di ricerca; fornire consulenze e supporto operativo per l'accesso a finanziamenti a scopo di ricerca e innovazione tecnologica; redigere e sviluppare progetti di ricerca; formare e sviluppare professionalità qualificate in attività di ricerca e sviluppo.

Le attività svolte rientrano nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP.

L'Ateneo in merito alla partecipazione in oggetto riferisce che le attività di cui si occupa sono valutate come strettamente necessarie per supportare, attraverso il Consorzio CINECA,

l'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese in particolare per le infrastrutture del territorio emiliano-romagnolo e che non ravvisa lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c, TUSP) né necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f, TUSP) o di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g, TUSP) .

Per quanto attiene ai dati di bilancio si riporta quanto segue:

Tavola n. 10

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	57.921	82.985	10.696	74.765	89.189

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.240.798	1.055.771	810.202
A5) Altri Ricavi e Proventi	428.460	505.264	515.390
di cui Contributi in conto esercizio	422.623	504.307	508.593

d) Con riferimento alla società **Agricola Immobiliare "Il Conte S.r.l."** unipersonale, si rileva che la stessa è stata costituita nel 2008 dalla Fondazione Luisa Fanti Melloni (totalità della partecipazione), con il seguente oggetto sociale: *"l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, l'amministrazione e la locazione di beni immobili di ogni tipo, con espressa esclusione dell'intermediazione immobiliare …; l'acquisto, la vendita e la gestione di partecipazioni in società ed imprese di ogni tipo ed oggetto; l'acquisto, la vendita e la gestione di titoli quotati in borsa e di ogni altro valore mobiliare esistente sul mercato del risparmio; l'attività finanziaria in genere, il tutto a scopo di investimento e non di intermediazione; l'acquisto, la vendita e la gestione di crediti, nel rispetto delle leggi n.1/1991, n. 197/1991 e del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993"*. La partecipazione è confluita, successivamente, nella nuova "*Fondazione per la Ricerca di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*" in breve "*Alma Ricerca*", costituita in data 17 ottobre 2022 mediante una importante e complessa fusione per incorporazione nella Fondazione "Luisa Fanti Melloni" delle Fondazioni "Ferruccio Avoni", "Castelvetri", "Gaetano Salvioli" e "Pasquale Sfameni". Trattasi di una società partecipata al 100%, per la quale era stata prevista la razionalizzazione mediante messa in liquidazione e scioglimento.

Attraverso la documentazione trasmessa in relazione al Piano (dati 2022) l'Ateneo, che ha disposto la fusione della società per incorporazione in altra società, ha specificato che conferma la valutazione della partecipazione come oggetto di razionalizzazione, modificandone le modalità.

In particolare, l'Ente evidenzia che negli esercizi precedenti, le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate per appurare la possibilità di usufruire delle condizioni di dismissione agevolata sotto il profilo fiscale per gli Enti che procedono ai piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 TUSP hanno avuto esito negativo. I costi connessi ad una dismissione in regime fiscale non agevolato, sostanzialmente immutato nel corso di questi anni, continuano ad essere eccessivamente onerosi (circa 3 milioni di euro) soprattutto se rapportati ad eventuali risparmi derivanti dalla dismissione della partecipazione (70-80 mila euro annui). La ricerca di soluzioni meno onerose ha condotto all'individuazione di una diversa modalità di razionalizzazione ovvero la fusione per incorporazione nella Fondazione Alma Ricerca, operazione attualmente in fase di analisi. Il termine previsto per l'avvio di tale operazione è indicato nel 31 dicembre 2024.
Inoltre, in merito allo stato del procedimento in oggetto l'Ente ha rappresentato che la procedura di fusione non è stata avviata e che l'Università ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate l'interpello n. 956 805/2024 del 26/03/2024 per avere indicazioni in merito al trattamento fiscale da applicare alla fusione per incorporazione della Società Agricola Immobiliare Il Conte S.r.l.. nella Fondazione Alma Ricerca (proprietaria al 100%). L'Agenzia delle Entrate con Prot. n. 174673 del 24/06/2024 ha asserito che nel caso di specie non ritiene applicabile il principio di neutralità fiscale delle fusioni ex art. 172, c. 1 del TUIR; con questa interpretazione risulta confermata la valutazione sull'eccessiva onerosità dell'operazione. L'Università intende procedere con le interlocuzioni e con un ulteriore interpello all'Agenzia delle Entrate, in quanto non ritiene adeguatamente motivata la non applicabilità del principio di neutralità fiscale delle fusioni nel caso di specie.
e) In merito alla società **SOPRIP S.r.l.** in liquidazione, di cui l'Università di Bologna detiene una partecipazione indiretta per il tramite di Ar-ter S.c.p.A., e la cui quota di partecipazione ammonta allo 0,0721%, era già stata prevista nei precedenti piani la misura della razionalizzazione mediante scioglimento della partecipazione indiretta ed era stato riferito che le procedure di concordato preventivo iniziata nel 2013 e di liquidazione volontaria iniziata nel 2015 erano ancora in corso .
Attraverso la documentazione trasmessa l'Università riferisce che :"*la maggioranza del capitale è detenuta da Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma e Comunità montana Ovest – Valli del Taro e del Ceno; nello stato della liquidazione esposto nell'Assemblea del 20/12/2023 è emerso che sono stati venduti tutti i terreni e fabbricati inseriti nel piano di concordato, ad eccezione di piccoli appezzamenti di terreno rimasti dopo le lottizzazioni dei quartieri industriali costruiti da Soprip e in alcuni dei quali sono presenti opere di urbanizzazione. Sono previste iniziative per ultimare anche queste cessioni e concludere la liquidazione entro il 31/12/2024."*
Inoltre, relativamente allo stato di attuazione al 31/12/2023 viene comunicato che *la procedura di liquidazione è in corso. La conclusione delle operazioni non è ipotizzabile entro il 31/12/2024, in quanto è proseguita l'attività di cessione dei terreni, ad eccezione di piccoli appezzamenti per i quali il Liquidatore sta vagliando diverse soluzioni.*

La Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ateneo e sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, evidenzia come vadano tuttavia evitate operazioni particolarmente lunghe nel tempo, che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.[1]

In relazione alla verifica del rispetto dell'art. 20 c.2 lett. c, del D. Lgs. n. 175 del 2016, la Sezione con nota istruttoria n. prot. 569 del 7 febbraio 2025, ha chiesto all'Università di riferire in merito alla **presenza di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o di enti pubblici strumentali.**

L'Ateneo con nota prot. n. 656 del 19 febbraio 2025, al riguardo ha risposto che: *"Si segnala che in data 28/06/2024 l'Università di Bologna ha costituito la Commissione Partecipazione ad Enti Terzi, a cui sottoporre preventivamente le principali operazioni riguardanti gli enti partecipati (società, fondazioni, consorzi, associazioni) e che su tali enti ha avviato una specifica analisi con la finalità di operare interventi di razionalizzazione. L'analisi ha riguardato finora enti con particolari criticità sotto il profilo economico finanziario (basandosi, in particolare, su quanto indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo nella relazione al riclassificato MIUR relativo ai dati 2023), ma proseguirà gradualmente su tutti gli altri enti. In base agli esiti, gi uffici verificheranno la procedibilità tecnica degli interventi di razionalizzazione proposti (recesso, scioglimento, fusione, etc.) e gli organi di Ateneo adotteranno le delibere conseguenti. Degli esiti dell'analisi finora svolta è stata data una prima informativa nel "Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette - Dati 2023", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/01/2025 e che verrà inviato alla Corte appena sarà disponibile l'estratto. Gli aggiornamenti saranno forniti in occasione dei Piani di revisione degli anni successivi.*
La Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi piani.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- prende atto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Università degli Studi di Bologna come rappresentato nei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022 e della ulteriore documentazione trasmessa ed acquisita agli atti di questa Sezione;

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole misure di razionalizzazione e si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi piani;

[1] Cfr. Sez. Contr. Piemonte del. n. 71/2021/VSG

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa – mediante posta elettronica certificata - al Rettore, al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione dell'Università degli Studi di Bologna;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025.

Il Relatore
Cons. Alberto Rigoni
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 31 marzo 2025
Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(*firmato digitalmente*)